

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4261

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori FUMAGALLI CARULLI, D’URSO,
AGOSTINI, ANDREOLLI, ELIA, GIARETTA, LAVAGNINI,
MANIS, MELUZZI, MONTICONE, OSSICINI, RESCAGLIO e
ZILIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 1999

Istituzione dei centri di accoglienza comunali per le persone
senza fissa dimora

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende risolvere una delle carenze più vistose a danno di una categoria particolarmente debole: quella delle persone che vagano nel nostro Paese, soprattutto nei grandi centri urbani, alla ricerca quotidiana di un rifugio per la notte, di un pasto decente, di un luogo nel quale lavarsi e cambiarsi d'abito.

Il fenomeno del «barbonismo», che riguarda sempre più soggetti giovani ed anche donne, richiede interventi di vario genere, come disparate sono le cause che stanno dietro ad ogni singola storia personale, dalla malattia mentale all'alcoolismo, dalla tossicodipendenza alla disoccupazione.

Occorrerebbero, almeno, interventi economici a favore di chi non ha redditi sufficienti per pagare un alloggio, una più corretta e concreta applicazione della cosiddetta «legge Basaglia», con la creazione di piccole comunità dove accogliere stabilmente i malati mentali, la realizzazione, nell'ambito della polizia urbana, di gruppi specializzati per gli interventi su strada a favore dei soggetti in difficoltà.

L'avanzato stato di esame della riforma dell'assistenza, lascia prevedere un miglioramento delle possibilità d'intervento a livello assistenziale in genere, ma poiché, nonostante gli sforzi meritori di associazioni religiose e cattoliche, il numero delle persone senza fissa dimora è in continuo aumento (per la sola città di Roma si calcola che esse siano circa seimila), il presente disegno di legge intende offrire un numero adeguato di centri di accoglienza. Ciò non significa risolvere il problema nella sua globalità, ma costituisce una prima risposta urgente, che è doveroso dare, in attesa di poter sopperire anche a tutte le altre necessità.

L'iniziativa si basa su un progetto della Società di San Vincenzo de Paoli, da tempo impegnata anche per tutelare le persone senza fissa dimora.

In base al presente disegno di legge i comuni sono incaricati di predisporre un congruo numero di centri d'accoglienza, la cui gestione potrà essere affidata anche alle associazioni di volontariato, da anni impegnate nel recupero degli emarginati e nel loro reinserimento nella società.

In tali centri, oltre a sopperire alle prime necessità, potranno essere disponibili, per supportare ed affiancare il lavoro dei volontari, *équipe* di personale medico e paramedico e, attraverso uno studio dei dati rilevabili, sarà possibile prendere esatta conoscenza di un fenomeno che finora è stato pressoché ignorato.

A tal fine è necessaria l'istituzione di un fondo che finanzia la costituzione di centri di accoglienza, ma che allo stesso tempo non trovandosi nelle vicinanze alcun centro o essendo difficile raggiungerlo, possa servire a pagare la camera di un albergo o quella presso un ente avente scopi sociali.

In particolare, si prevede quanto segue:

all'articolo 1, l'istituzione di un Fondo per la costituzione e gestione di centri di accoglienza;

all'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano, sulla base del programma nazionale del Ministro per la solidarietà sociale e delle proposte avanzate dai comuni singoli o associati, i progetti dei centri da finanziare;

all'articolo 3, la ripartizione del Fondo prioritariamente a favore dei comuni con popolazione maggiore;

all'articolo 4, i servizi di strada e di accoglienza;

all'articolo 5, la quantificazione e i finanziamenti del Fondo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, è istituito il «Fondo per i centri di accoglienza a favore dei senza fissa dimora».

2. Il Fondo è destinato alla costituzione e al funzionamento di centri di accoglienza e, sussidiariamente, al pagamento dell'alloggio e dell'assistenza presso luoghi di ricovero, quando non vi siano centri d'accoglienza nella zona in cui vivono le persone bisognose senza fissa dimora.

Art. 2.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta con proprio decreto un programma su base nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione e provincia autonoma, di centri per l'accoglienza di persone senza fissa dimora. I centri devono essere realizzati prioritariamente attraverso l'adeguamento e la riconversione di stabili di proprietà pubblica. Con atto di indirizzo e coordinamento, adottato ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono stabiliti i requisiti strutturali e organizzativi minimi per l'esercizio delle attività di accoglienza da parte dei predetti centri.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento degli affari sociali, nei termini e con le modalità previsti dal programma di cui al comma 1, i progetti predisposti dai comuni per l'attivazione o la realizzazione dei cen-

tri di accoglienza, conformi alle indicazioni del programma medesimo e tali da assicurare l'integrazione dei centri stessi con le altre attività di assistenza erogate nello stesso ambito territoriale. A ciascun progetto deve essere allegato un piano che assicuri l'effettiva possibilità di gestione del centro da parte di soggetti pubblici o privati e la continuità degli interventi, esplicitando la tipologia e i metodi degli interventi stessi, con la motivazione dell'eventuale urgenza dell'istituzione.

Art. 3.

1. Il Ministro per la solidarietà sociale valuta i progetti di cui all'articolo 2 ed i piani ad essi allegati secondo i criteri stabiliti nel decreto di adozione del programma di cui al medesimo articolo 2. Al fine di finanziare tali progetti il Ministro ripartisce annualmente tra le regioni e le province autonome una quota del Fondo di cui all'articolo 1 pari all'80 per cento, con proprio decreto, emanato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata in modo da garantire l'istituzione di centri di accoglienza prioritariamente nei comuni con popolazione maggiore e in secondo luogo a servizio di più comuni associati allo scopo.

Art. 4.

1. I comuni predispongono servizi di strada, proporzionati al numero delle persone senza fissa dimora che vivono nel territorio, e provvedono affinché esse possano essere accolte nei centri di cui all'articolo 2 o, allorché se ne presenti la necessità, in alberghi o enti aventi scopi sociali.

2. Per il finanziamento delle attività di cui al comma 1, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'arti-

colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è ripartita tra i comuni che ne facciano richiesta documentata una quota del Fondo di cui all'articolo 1 pari al 20 per cento. La parte eventualmente non utilizzata di tale stanziamento è ripartita, ai sensi dell'articolo 3, per la gestione dei centri di accoglienza.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 si provvede, quanto a lire 2 miliardi e 400 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; quanto a lire 1 miliardo e 600 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Le somme eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al Fondo di cui all'articolo 1 per l'anno successivo.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

